



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VIII LEGISLATURA

*ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 8 DEL 12 GENNAIO 2010
RELATIVA A:*

**AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME LEMENE –
PARERE REGIONALE. LEGGE N. 183/1989; LEGGE N. 267/1998; LEGGE N.
365/2000; DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006.**

Il presente parere regionale è stato elaborato, con la supervisione del Segretario all'Ambiente e Territorio, Ing. Roberto Casarin, dalla Direzione Difesa del Suolo.

Coordinamento delle attività
Ing. Luigi Fortunato

Direzione Tecnica
Ing. Marco Puiatti
Ing. Michele Antonello
Ing. Adriana Boccardo

Redazione
Geom. Marco Bettella
Ing. Sarah Costantini
Dott. Palmiro De Marco
Arch. Massimo Gaggio
Dott. Rocco Mariani
Dott.ssa Patrizia Pedersini
Arch. Daniele Piccolo
Geom. Roberta Secchieri

1. PREMESSA

Il 26.11.2002 l'Autorità di bacino del fiume Lemene ha adottato, con deliberazione n. 1 del Comitato istituzionale, il *Progetto di Piano stralcio di Assetto Idrogeologico del fiume Lemene* (Progetto di PAI) ai sensi della Legge 3 agosto 1998, n. 267 e successive modificazioni. Lo strumento di programmazione è stato quindi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31.10.2003, sul BUR della Regione Veneto n. 103 del 31.10.2003 e sul BUR della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia n. 48 del 26.11.2003.

Il presente documento, malgrado non sia pervenuta alcuna osservazione sul Progetto di Piano Stralcio da parte dei diversi soggetti interessati, propone tuttavia alcune variazioni al Progetto di Piano a seguito delle considerazioni maturate in seno alla stessa Amministrazione, e rappresenta la proposta di Parere da presentare al dibattito in sede di Conferenze Programmatiche e quindi al Consiglio Regionale per l'approvazione definitiva del Parere regionale.

Il Progetto di Piano è sostanzialmente composto da tre elaborati:

1. la **relazione generale**, che definisce il sistema delle conoscenze del bacino e le metodologie utilizzate, illustra le analisi effettuate e riporta un quadro riepilogativo degli interventi di difesa con i relativi costi determinati in via parametrica;
2. le **norme tecniche di attuazione**, che disciplinano l'uso del territorio e forniscono indicazioni e criteri per la pianificazione urbanistica di livello comunale e provinciale, con lo scopo di impedire l'aumento dell'esposizione al rischio, in termini sia quantitativi che qualitativi, delle persone, delle cose e del patrimonio ambientale;
3. la **cartografia** che individua, con diversa gradazione di intensità, le condizioni di pericolosità nonché le aree a rischio secondo le definizioni fornite dalla normativa vigente (D.P.C.M. 29 settembre 1998 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180").

Il progetto di Piano è strutturato in 3 fasi:

- Una fase **CONOSCITIVA**, nella quale viene fornito il quadro conoscitivo del sistema fisico del bacino, il profilo storico degli eventi di piena, nonché descritte le criticità che individuano e classificano, per le varie aste:
 - la limitazione alla capacità di deflusso;
 - l'eventuale insufficienza della quota delle sommità arginali;
 - lo stato degli argini;
 - le possibilità di esondazione correlate a diversi tempi di ritorno;
 - le aree soggette ad allagamenti durante le maggiori piene.
- Una fase **PROPOSITIVA**, nella quale vengono determinati i criteri di perimetrazione e classificazione delle aree soggette a pericolosità idraulica e geologica, nonché individuati gli interventi strutturali e non strutturali, suddivisi per sottobacini, necessari per la mitigazione del rischio.
- Una fase **PROGRAMMATICA**, contenente il riepilogo delle azioni da intraprendere per porre in sicurezza il bacino.

Il PAI costituisce un importante tassello del complesso processo di pianificazione della difesa del suolo e mira ad assicurare la difesa del territorio dai dissesti e dai fenomeni di degrado di tipo idrogeologico, individuando modelli di sviluppo socio-economici compatibili con l'assetto territoriale e con il regime idraulico dei corsi d'acqua appartenenti al bacino considerato.

Queste finalità sono perseguite attraverso l'individuazione, la perimetrazione e la classificazione delle aree per condizioni di pericolosità e rischio idrogeologico, la definizione delle misure di salvaguardia e la programmazione degli interventi necessari per conseguire un adeguato livello di sicurezza e consentire il recupero dell'ambiente naturale e la riqualificazione delle caratteristiche del territorio.

1.1. IL SISTEMA NORMATIVO

1.1.1. La legge 18 maggio 1989, n. 183

La prima sistemazione organica della normativa sulla difesa del suolo è fornita dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", che ha introdotto per la prima volta nella legislazione italiana una serie di disposizioni specifiche volte al perseguimento di un assetto del territorio di tipo sostenibile.

Lo scopo del provvedimento nasce dalla necessità di "assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi" (art. 1, comma 1).

La legge ha previsto l'individuazione in tutto il territorio nazionale di "bacini idrografici", da intendersi quali entità territoriali che costituiscono ambiti unitari di studio, programmazione ed intervento, prescindendo dagli attuali confini ed attribuzioni amministrative.

Tali bacini sono stati classificati in tre livelli: nazionali, interregionali e regionali.

In particolare, il Veneto veniva interessato da:

- **Bacini di rilievo nazionale:**
 - bacino del fiume Adige;
 - bacini dei fiumi Brenta - Bacchiglione, Isonzo, Livenza, Piave, Tagliamento;
 - bacino del fiume Po.

- **Bacini di rilievo interregionale:**
 - bacino del fiume Fissero - Tartaro - Canalbianco;
 - bacino del Lemene.

- **Bacino di rilievo regionale:**
 - bacino del fiume Sile e della Pianura tra Piave e Livenza;
 - bacino dell'area scolante in Laguna di Venezia.

Al governo dei bacini idrografici la L. 183/89 aveva previsto la istituzione delle così dette "Autorità di bacino", strutture di coordinamento istituzionale, che hanno il compito di garantire la coerenza dei comportamenti di programmazione ed attuazione degli interventi delle amministrazioni e degli enti locali che, a vario titolo ed a vari livelli, espletano le proprie competenze nell'ambito del bacino.

Tale funzione, ai sensi della citata L.183/89, trova la massima espressione nella redazione del "Piano di Bacino" che rappresenta lo strumento operativo, normativo e di vincolo finalizzato a regolamentare le azioni nell'ambito del bacino.

Il piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla

difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.

I piani di bacino, infine, possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali.

1.1.2. La legge 3 agosto 1998, n. 267

Il ripetersi, sul finire del secolo scorso, di gravissimi fenomeni di dissesto idrogeologico ha portato all'emanazione del D.L. 11 giugno 1998, n. 180 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 1998, n. 267 "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania".

La norma prevede che le Autorità di Bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini adottino, ove non si sia già provveduto, piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico.

Tali piani, in particolare, devono individuare e perimetrare le aree a rischio idrogeologico. Quindi in tali aree devono essere adottate idonee misure di salvaguardia appositamente previste dai piani stessi.

Nelle zone nelle quali la maggiore vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale, la prevenzione del rischio deve essere ottenuta anche attraverso la definizione di programmi di interventi urgenti, ed opportune azioni di manutenzione dei bacini idrografici.

Il provvedimento legislativo evidenzia anche la necessità di attivare misure di incentivazione per ottenere l'adeguamento delle infrastrutture e la rilocalizzazione, fuori dell'area a rischio, delle attività produttive e delle abitazioni private.

1.1.3. Il D.P.C.M. 29 settembre 1998

Il metodo per la valutazione del rischio dipendente dai fenomeni di carattere idrogeologico è indicato dal D.P.C.M. 29 settembre 1998 che costituisce l'atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del citato D. L. n. 180/98.

Nel citato atto di indirizzo e coordinamento, in particolare, per valutare il rischio dipendente da fenomeni di carattere naturale, viene fatto riferimento al prodotto di tre fattori:

- la *pericolosità*: cioè la probabilità di accadimento di un evento calamitoso;
- il *valore* degli elementi a rischio: ovvero delle persone, dei beni localizzati, del patrimonio ambientale. In particolare, a questo proposito, sono considerati elementi a rischio fattori come: l'incolumità delle persone, gli agglomerati urbani comprese le zone di espansione urbanistica, le aree su cui insistono insediamenti produttivi, impianti tecnologici di rilievo, in particolare quelli definiti a rischio ai sensi di legge, le infrastrutture a rete e le vie di comunicazione di rilevanza strategica anche a livello locale, il patrimonio ambientale ed e i beni culturali di interesse rilevante, le aree sede di servizi pubblici e privati, di impianti sportivi e ricreativi, strutture ricettive e infrastrutture primarie, gli agglomerati urbani;

- la *vulnerabilità* degli elementi a rischio: essa dipende sia dalla capacità di sopportare le sollecitazioni esercitate dall'evento, sia dall'intensità dell'evento stesso.

Le attività previste vengono articolate in tre fasi di azione successive corrispondenti ad un diverso livello di approfondimento delle stesse. Nella prima fase devono essere individuate le aree soggette a rischio idrogeologico, attraverso l'acquisizione di tutte le informazioni disponibili sullo stato del dissesto.

Nella seconda fase deve essere effettuata l'attività di perimetrazione e la valutazione del livello di rischio esistente nelle diverse aree del territorio. Inoltre, sempre in questa fase, devono essere definite le misure di salvaguardia necessarie.

L'ultima fase prevede la programmazione della mitigazione del rischio.

Nel caso del rischio idraulico, effettuate le attività di prima fase individuando sul territorio le aree soggette a dissesto, si possono distinguere tre zone caratterizzate da una diversa probabilità di evento calamitoso. In particolare queste zone corrispondono ad:

- *aree ad alta probabilità di inondazione* (indicativamente con tempo di ritorno "Tr" di 20÷50 anni);
- *aree a moderata probabilità di inondazione* (indicativamente con tempo di ritorno "Tr" di 100÷200 anni);
- *aree a bassa probabilità di inondazione* (indicativamente con tempo di ritorno "Tr" di 300÷500 anni).

Le zone protette da argini devono comunque essere inserite almeno tra le aree a bassa probabilità di inondazione.

Per valutare le situazioni di rischio e stabilire le misure più urgenti di prevenzione mediante interventi e/o misure di salvaguardia devono quindi essere considerati gli insediamenti, le attività antropiche, il patrimonio ambientale che sono presenti nel territorio in modo da individuare gli elementi distintivi delle diverse zone soggette ad allagamento.

Esaminando le aree soggette ad allagamento assieme alle loro caratteristiche sociali, economiche ed ambientali è possibile valutare il differente livello di rischio esistente nelle diverse zone di territorio e stabilire le misure più urgenti di prevenzione mediante interventi e/o misure di salvaguardia.

L'atto di indirizzo propone di aggregare le diverse situazioni in quattro classi di rischio a gravosità crescente, definite nel modo seguente:

- **moderato (R1)**: per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono marginali;
- **medio (R2)**: per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture, e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità personale, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche;
- **elevato (R3)**: per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici ed alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità dell'attività socio - economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale e culturale;
- **molto elevato (R4)**: per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici e alle infrastrutture, danni rilevanti al patrimonio ambientale e culturale, la distruzione di attività socio - economiche.

A questo punto devono essere individuate le tipologie di interventi da realizzare per mitigare il rischio e devono inoltre essere posti i vincoli e le indicazioni sulle modalità di uso del territorio.

1.1.4. Il D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 11 dicembre 2000, n. 365

Il D.L. 12 ottobre 2000, n. 279 "Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturale" individua infine una nuova procedura per l'approvazione dei Piani stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI).

Una prima novità risiede nel fatto che per la prima volta, viene indicata una data limite per l'adozione definitiva del piano. Quest'ultima deve avvenire entro e non oltre sei mesi dalla data di adozione del relativo progetto di piano.

Una seconda novità è costituita dalla convocazione di una "*conferenza programmatica*", che si articola per sezioni provinciali o altro ambito territoriale, da parte delle Regioni. La conferenza programmatica esprime un parere sul progetto di piano che, in particolare, deve porre in rilievo l'integrazione dei contenuti del piano su scala provinciale e comunale, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche.

1.1.5. Il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

Il 14.04.2006 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante Norme in materia ambientale, la cui piena applicazione comporterà l'abrogazione e la sostituzione di gran parte della legislazione descritta nei paragrafi precedenti.

Il D. Lgs., infatti, sopprime la legge 18 maggio 1989, n. 183; l'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 e l'articolo 1-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 2000, n. 365.

Il decreto si pone l'obiettivo di promuovere i livelli di qualità della vita umana, attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali ed ha un ambito di applicazione molto vasto. Infatti, fra l'altro, intende disciplinare complessivamente materie come la difesa del suolo, la protezione delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche provvedendo al riordino, al coordinamento e all'integrazione di tutte le disposizioni legislative già vigenti.

In particolare, la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio vengono affrontate nella Sezione I del D. Lgs. 152/06 attraverso apposite norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione .

Il provvedimento introduce il nuovo concetto di distretto idrografico inteso come area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che costituiscono le principali unità per la gestione dei bacini idrografici; inoltre istituisce le Autorità di bacino distrettuale, enti pubblici non economici che operano in conformità agli obiettivi della norma uniformando la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità.

L'intero territorio nazionale viene così suddiviso nelle unità sopra indicate. La Regione del Veneto in particolare è a questo proposito interessata da due distretti idrografici:

- il distretto delle Alpi Orientali, comprendente i bacini idrografici di rilevanza nazionale dell'Adige, e dell'Alto Adriatico i bacini di rilevanza interregionale del Lemene e del Fissare

- Tartaro Canalbianco ed i bacini di rilevanza regionale del Veneto e del Friuli, tra cui Il Bacino del Sile e della Pianura tra Piave e Livenza.
- il distretto idrografico Padano comprendente il bacino nazionale del Po.

In realtà il D. Lgs. 152/2006 non è stato accolto con l'unanimità dei consensi. A questo proposito è stato recentemente emanato il D. Lgs. 8 novembre 2006, n. 284 "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" che apporta alcune modifiche alle norme del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il provvedimento prevede che con successivo decreto correttivo siano indicate le disposizioni del D. Lgs. 152/2006 che continuano ad applicarsi e quelle abrogate per quanto riguarda la difesa del suolo, la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall'inquinamento, la gestione delle risorse idriche, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.


Prevede inoltre che con successivi decreti siano adottate apposite disposizioni correttive ed integrative al medesimo D. Lgs. 152/2006 nel rispetto delle norme e dei principi dell'ordinamento comunitario e delle Decisioni rese dalla Corte di Giustizia Europea.

Una importante disposizione del nuovo D. Lgs riguarda in particolare la proroga delle attuali Autorità di Bacino e la convalida di tutti gli atti posti in essere dalle medesime Autorità dal 30 aprile 2006 sino alla emanazione del primo dei sopra citati provvedimenti correttivi.

1.2. LE PROCEDURE

Come delineato dall'art. 19 della Legge n. 183/89, dall'art. 1 bis del Decreto Legge 279/00, modificato dalla Legge 365/00 di conversione, dalla Corte Costituzionale e dalla deliberazione della Giunta Regionale della Regione Veneto n. 911 del 4 aprile 2003, l'iter approvativo di un Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico di un bacino di rilievo interregionale è il seguente:

- a) Il Progetto di piano è adottato dal Comitato Istituzionale con propria deliberazione;
- b) Dell'adozione del progetto di piano è data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sul B.U.R., con indicazione del luogo ove il Progetto di Piano è depositato e disponibile per la consultazione da parte di chiunque vi abbia interesse;
- c) La Regione, con deliberazione di Giunta, indice una conferenza programmatica, eventualmente articolata per ambiti provinciali, alla quale devono partecipare gli enti locali territorialmente interessati ed un rappresentante dell'Autorità di bacino;
- d) La Regione, con deliberazione del Consiglio regionale, si esprime sugli esiti delle conferenze programmatiche, nonché su eventuali altre osservazioni pervenute, anche formulando le proprie controdeduzioni;
- e) Una volta trasmessa tutta la documentazione all'Autorità di bacino competente (da parte della Regione), il Comitato Istituzionale, con propria deliberazione, adotta il Piano tenuto conto dei pareri e delle osservazioni di cui al punto precedente;
- f) La Regione, con deliberazione del Consiglio Regionale, prende atto del Piano adottato limitatamente alla parte di propria competenza territoriale; detta presa d'atto produce gli effetti di cui all'art. 19 comma 2 della L. 183/1989;
- g) Il Piano approvato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale.



1.3. L'AUTORITÀ DI BACINO ED I SUOI ORGANI

La Regione del Veneto e la Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia hanno formalmente istituito l'autorità di Bacino del Fiume Lemene con apposita intesa approvata dai rispettivi Consigli Regionali, rispettivamente con deliberazioni n. 1105/2923/Cr del 7 marzo 1995 e n. 603 del 15 febbraio 1995.

Essa è costituita dai seguenti Organi:

- Comitato Istituzionale, composto dal Presidente della Regione Veneto o Assessore Regionale da lui delegato competente in materia di Difesa del Suolo, dal Presidente della Regione Autonoma - Friuli Venezia Giulia o Assessore Regionale da lui delegato competente in materia di Difesa del Suolo, da tre Assessori della Regione Veneto e tre Assessori della Regione Autonoma - Friuli Venezia Giulia competenti nelle materie disciplinate dalla L. 18 maggio 1989 n. 183, dal Presidente della Provincia di Pordenone e dal Presidente della Provincia di Venezia.
- Comitato Tecnico, composto da tre funzionari regionali per ciascuna delle due Regioni, da tre funzionari dello Stato (Ministeri dei LL. PP., Ambiente, Agricoltura e Foreste) e da un funzionario per ciascuna delle due Province interessate.
- Segretario generale, nominato dal Comitato Istituzionale ed è scelto tra i componenti del Comitato Tecnico e dura in carica 5 anni.

2. FASE CONOSCITIVA

2.1 Il territorio del bacino del fiume Lemene

Il territorio del bacino è compreso tra la parte Sud-Ovest della Regione Autonoma - Friuli Venezia Giulia e la parte Nord-Est della Regione Veneto e copre una superficie di 1.018 km² di cui 398 km² in territorio friulano e 620 km² in Veneto.

Il territorio costituente il bacino del Lemene è interessato dalla presenza di comprensori di bonifica di cui i principali sono costituiti dal Consorzio di Bonifica Cellina Meduna ed il Consorzio di Bonifica Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento.

Il primo, che ha competenza su di un comprensorio contenuto nell'ambito del confine regionale del Friuli Venezia Giulia, è caratterizzato dall'aver una rete scolante a gravità, in cui il numero degli impianti di sollevamento è ridotto a qualche unità.

Al contrario, il Consorzio di Bonifica Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento, che ha competenza su di un territorio ricadente nella Regione del Veneto, è caratterizzato da una rete scolante che conta 40 impianti di sollevamento.

2.3 Geologia e idrogeologia

L'area in oggetto si colloca, dal punto di vista geologico, nell'ambito del sistema della Pianura Veneta Orientale, costituita da una potente coltre di materiali costituitasi nel tempo, ad opera dei corsi d'acqua, in forma di imponenti conoidi ghiaiose (pianura alluvionale dei Torrenti Cellina e Meduna e del fiume Tagliamento).

In tale sistema si individuano piuttosto nettamente due zone, l'Alta Pianura e la Bassa Pianura, tra loro separate dalla linea delle risorgive.

L'Alta Pianura è formata prevalentemente da materiali ghiaiosi, grossolani ad elevata permeabilità costituenti i conoidi di deiezione; la Bassa Pianura è formata invece da sedimenti più fini sabbiosi ed argillosi depositi dai corsi d'acqua da monte verso valle, con dimensione decrescente, nel processo di gradazione longitudinale.

L'area ricadente nella Regione del Veneto appartiene alla bassa pianura ed il deflusso avviene, specialmente per la fascia a ridosso della costa, tramite collettori di bonifica con il frequente ausilio del sollevamento meccanico delle acque. In particolare Tagliamento e Livenza, che limitano tali territori a Est ed a Ovest, non sono recapiti di alcuna area scolante se si esclude un piccolo comprensorio di bonifica che, tramite idrovora, scarica in Tagliamento presso la foce e costituisce l'unica porzione veneta del vasto bacino del Tagliamento.

Le interconnessioni che mettono in relazione questi due corpi idrici maggiori con la rete idrografica minore, principalmente di bonifica, sono costituite dai canali che presso le foci dovrebbero consentire la navigazione tra le lagune di Venezia e di Grado, dalle utilizzazioni delle acque a scopi principalmente irrigui, ma anche potabili, nonché, nel caso del Tagliamento, dalla presenza dello scolmatore del Cavrato che alleggerisce il tratto terminale dell'alveo del fiume in condizioni di piena laminando fino a circa 1/3 della portata di questo e recapitando tali acque nel Canal dei Lovi.

Le foci del complesso sistema idrografico esaminato sono due: il porto di Baseleghe ed il porto di Falconera. E' proprio attraverso tali ultime bocche che avviene per la quasi totalità il deflusso delle acque drenate dall'area considerata.

La foce del porto di Baseleghe raccoglie le acque della zona più orientale facente capo ai canali Taglio, di Lugugnana e dei Lovi; complessivamente si può stimare che l'area tributaria a tale foce superi i 150 Km².

Particolarmente complessa risulta la delimitazione delle aree scolanti per l'altra porzione di territorio tributaria alla laguna di Caorle e quindi al porto di Falconera avente una superficie complessiva di circa 400 Km².

In questa zona si possono individuare due principali rami costituenti la rete idrografica e cioè i fiumi Lemene e Loncon.

Il Loncon, in particolare, ha come affluente il canale Malgher che convoglia nel bacino del Lemene acque originariamente destinate al Livenza e che quest'ultimo non è in grado di ricevere senza danni al tratto di valle da quando è stato intercluso lo sfioratore detto Borida.

Il fiume Lemene attraversa Portogruaro dove riceve il Reghena; di qui il suo bacino può considerarsi chiuso ed anzi il fiume si suddivide in vari rami utilizzando per il recapito delle acque nella Laguna di Caorle, nonché come scolmatori di piena, i canali Maranghetto e Cavanella Lunga.

Per la parte del bacino ricadente nel territorio della Regione Autonoma - Friuli Venezia Giulia, si possono individuare i seguenti sottobacini principali:

- Il bacino del fiume Fiume;
- Il bacino del fiume Sile;
- Il bacino del fiume Loncon;
- Il bacino del fiume Reghena;
- Il bacino del fiume Lemene;
- Il bacino Roggia-Taglio.

2.3 Idrografia sotterranea

La falda a carattere freatico si sviluppa con continuità su tutta la parte a nord della linea delle risorgive della zona oggetto di studio e, più in generale, su tutta la fascia dell'alta pianura Veneta e Friulana a ridosso dei rilievi prealpini, dove il materasso alluvionale risulta costituito, senza soluzione laterale di continuità, dai materassi ghiaiosi delle antiche conoidi tra loro anastomizzate e parzialmente sovrapposte depositate dai fiumi Piave, Meduna -Cellina e, più in là, Tagliamento.

L'alimentazione di questa falda deriva in grandissima prevalenza dalle dispersioni in alveo che si verificano allo sbocco dei fiumi delle valli montane.

Da monte a valle si invertono, i rapporti di interdipendenza fra i fiumi e le acque sotterranee; lungo il tratto iniziale dell'alveo di pianura i corsi d'acqua alimentano le falde per dispersione; più a valle sono le acque freatiche che vanno ad alimentare i deflussi fluviali.

Sempre scendendo verso valle, l'acquifero differenziato si suddivide in un complesso sistema di falde in pressione separate da acquacolude limo-argillose costituenti un prezioso serbatoio di acqua di buona qualità.

3. FASE PROPOSITIVA

3.1 Procedure e criteri di piano

Per quanto riguarda la procedura per la valutazione del rischio dipendente da fenomeni di carattere naturale, si deve far riferimento al concetto di rischio totale. Questo viene definito dal D.P.C.M. 29.09.1998 come il prodotto di tre fattori:

- **pericolosità** o probabilità di accadimento dell'evento calamitoso;
- **valore** degli elementi a rischio (intesi come persone, beni materiali, patrimonio ambientale);

- **vulnerabilità** degli elementi a rischio (intesa come capacità di sopportare le sollecitazioni esercitate dall'evento).

Il D.P.C.M. sopra richiamato precisa che la formula di cui sopra dovrà essere utilizzata solo per l'individuazione dei fattori che la determinano, senza tuttavia porsi come obiettivo quello di giungere ad una valutazione di tipo strettamente quantitativo.

In sostanza il rischio viene visto come l'interazione di due elementi: la probabilità che un evento calamitoso accada e il danno che questo evento produrrebbe, intendendo il danno come la combinazione tra il valore dell'elemento a rischio e la sua vulnerabilità. Quindi un evento può generare un diverso livello di rischio in relazione al territorio in cui accade ovvero se accade in un'area il cui valore è alto genera un rischio alto, viceversa se il valore dell'area è basso anche il rischio generato è basso.

Quindi il piano deve passare attraverso le seguenti tre fasi:

- Analisi della pericolosità (individuazione: degli squilibri - dell'area interessata - del livello di pericolosità)
- Analisi del valore e della vulnerabilità (uso del suolo)
- Analisi del rischio insistente sul territorio (definizione della matrice di interazione tra pericolosità e valore)

3.1.1 Analisi della pericolosità

Atteso che le situazioni di dissesto interessanti il bacino del Fiume Lemene sono da ricondursi a fenomeni idraulici, il Piano di Assetto Idrogeologico è stato principalmente finalizzato ad individuare nell'ambito territoriale considerato il funzionamento idraulico della rete idrografica in occasione di eventi di piena generati dalle precipitazioni intense, in grado di produrre condizioni critiche per il sistema di drenaggio e di causare esondazioni ed allagamenti di porzioni più o meno estese di territorio.

Il punto di partenza dell'indagine è stata la raccolta di documenti, informazioni e notizie sugli eventi storici del passato che hanno prodotto stati di allagamento nell'area in esame.

Inoltre si è ritenuto che una estensione delle informazioni sul comportamento idraulico dell'ambito territoriale considerato potesse essere fornita da una modellazione matematica dei fenomeni idrologici ed idraulici.

Con questi obiettivi è stato realizzato un modello idrologico in grado di simulare eventi di piena sintetici partendo dalle precipitazioni con assegnato tempo di ritorno probabile.

Le piene generate in modo sintetico con il modello idrologico sono state quindi utilizzate per esaminare la loro propagazione nella rete idrografica, utilizzando un modello matematico in grado di simulare la propagazione delle piene, individuare le situazioni in cui, per insufficienza degli alvei, queste tendono ad esondare e stimarne gli effetti sul territorio circostante.

Sulla base dei risultati forniti dal modello matematico sono state individuate, per eventi di piena con diverso tempo di ritorno le zone inondabili all'esterno della rete idrografica, realizzando una serie di carte di allagamento.

In particolare si è fatto riferimento ai corsi d'acqua di dimensioni maggiori in termini sia geometrici che di portate. Ciò ha necessariamente condotto a fare delle scelte e quindi ad escludere elementi della rete che viceversa sarebbe stato interessante ed utile analizzare.

Nell'affrontare l'analisi della pericolosità idraulica si deve considerare che i corsi d'acqua dei territori di pianura sono nella maggioranza dei casi arginati e che le situazioni di criticità idraulica si manifestano pertanto come fenomeni di allagamento conseguenti al superamento delle quote arginali o al crollo del rilevato arginale stesso. Le cause vanno ricercate sia nell'inadeguata progettazione, realizzazione o gestione delle opere di difesa, come e soprattutto nella cattiva pianificazione e gestione dell'uso del territorio.

I fenomeni idraulici che si sviluppano nei territori di pianura sono generalmente lenti e consentono di prevedere con sufficiente anticipo l'arrivo dell'onda di piena in una determinata sezione di controllo del corso d'acqua. Il carattere impulsivo si manifesta solo in occasione di fenomeni di crollo arginale che tuttavia possono in qualche modo essere previsti in relazione alla ripetitività storica dell'evento, all'insorgenza di fontanazzi o all'approssimarsi del sormonto arginale.

La possibilità di studiare gli eventi avvenuti nel passato per cogliere la criticità storica di talune situazioni o, in situazioni di emergenza, di porre attenzione ai segnali premonitori quali l'insorgenza dei fontanazzi consentono di affermare che i fenomeni idraulici che si sviluppano nei territori di pianura generalmente non danno luogo a condizioni di reale pericolo per l'incolumità delle persone, che possono essere allertate e messe in sicurezza in tempi relativamente brevi.

I parametri che si sono considerati nel determinare la pericolosità di un fenomeno di allagamento sono stati:

- l'altezza dell'acqua;
- la probabilità di accadimento (tempo di ritorno).

Altri parametri come la velocità dell'acqua e il tempo di permanenza della stessa non sono stati considerati in parte per la loro non particolare significatività nelle situazioni indagate e in parte per la difficoltà di avere delle valutazioni sufficientemente attendibili.

Per quanto riguarda l'altezza dell'acqua esondata è evidente che questa influisce sull'entità dei danni e quindi sulle potenzialità d'uso del territorio.

Un livello di esondazione nell'ordine di poche decine di centimetri comporta danni limitati, soprattutto nei locali seminterrati, e qualche piccolo disagio alle persone, in generale quasi non percepiti o comunque ritenuti sopportabili, mentre livelli di esondazione superiori procurano disagi e danni notevolmente maggiori che difficilmente possono essere sopportati dalle popolazioni.

Tenuto conto delle incertezze intrinseche che si possono avere nel determinare i livelli di esondazione si è ritenuto di considerare come significativo e tale quindi da costituire una soglia di attenzione il livello di 1 metro.

La probabilità di accadimento è riconducibile all'individuazione del tempo di ritorno (T_r) rispetto al quale devono essere determinate le altezze d'acqua che si instaurano nelle aree allagate. Il tempo di ritorno è quel lasso temporale nel quale un dato evento ha probabilità di accadere almeno una volta.

Al riguardo delle classi di pericolosità individuate dal citato D.P.C.M. 29 settembre 1998, si possono fare le seguenti osservazioni di carattere generale:

- a) aree ad alta probabilità di inondazione - indicativamente con tempo di ritorno T_r di 20 - 50 anni;
- b) aree a moderata probabilità di inondazione - indicativamente con T_r di 100 - 200 anni;
- c) aree a bassa probabilità di inondazione - indicativamente con tempo di ritorno T_r di 300 - 500 anni.

$T_r = 30/50$ anni – Sono tempi di ritorno di entità tra di loro confrontabili e rappresentano un valore temporale percepibile dall'opinione pubblica e confrontabile con scelte di tipo pianificatorio.

Una condizione di pericolosità caratterizzata da questi valori del tempo di ritorno è inaccettabile nel caso la zona interessata dalla situazione di dissesto sia urbanizzata e pone la necessità di realizzare interventi strutturali, che risultano essere senz'altro giustificabili a livello economico in quanto il beneficio derivante, in termini sia economici che sociali, è superiore al costo dell'opera.

$T_r = 100$ anni – È un tempo di ritorno ancora confrontabile con la vita umana, ma non è già più percepibile dall'opinione pubblica. E' superiore ai tempi caratteristici degli investimenti a lungo termine e quindi si può presupporre che sia accettabile un certo danno (costo) rispetto al beneficio, più proficuo, connesso all'edificazione. Nelle aree interessate da allagamenti centenari appare possibile una politica di interventi non strutturali che preveda vincoli e soprattutto indicazioni sulle modalità di uso del territorio

Tr = 200 anni – È un tempo di ritorno non confrontabile con la vita umana e con le scelte di tipo pianificatorio. Da un punto di vista statistico comincia ad essere un valore poco significativo in relazione agli anni di osservazioni di cui si dispone.

Tr = 500 anni – È un tempo di ritorno che ha perso di significato statistico. Infatti in relazione alla metodologia di previsione statistica utilizzata si possono avere risultati molto diversi.

In relazione alle precedenti considerazioni si è individuato un metodo per la definizione dei livelli di pericolosità (P3 elevata, P2 media, e P1 moderata), in relazione alla entità delle esondazioni derivanti dall'applicazione del modello matematico, schematizzato nella seguente tabella.

LIVELLI DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA NEI CORSI D'ACQUA DI PIANURA

PERICOLOSITÀ		
P3 - ELEVATA	P2 - MEDIA	P1 - MODERATA
Tr = 50 anni h > 1 m	Tr = 50 anni 1 m > h > 0	Tr = 100 anni h > 0

Con questo metodo si fa riferimento a tempi di ritorno di 50 e 100 anni che sono ancora percepibili dall'opinione pubblica e confrontabili con scelte di tipo pianificatorio.

Il tempo di ritorno di 50 anni è stato scelto poiché, come detto precedentemente, consente di individuare aree ove è possibile ipotizzare interventi strutturali giustificabili a livello economico.

Per questo tempo di ritorno la distinzione tra altezze dell'acqua maggiori e minori di 1 metro è il limite che, in relazione anche alle incertezze intrinseche del modello dovute soprattutto alla quantità e qualità dei dati utilizzati, distingue due zone nelle quali il danno è accettabile o meno, fatte salve le considerazioni su alcune opere pubbliche.

Per quanto riguarda le zone a pericolosità moderata il tempo di ritorno di 100 anni consente di individuare un'area nella quale, oltre ad una scelta di tipo strutturale, diventa possibile anche una politica di interventi non strutturali che preveda vincoli e indicazioni sulle modalità di uso del territorio.

Per le considerazioni precedentemente svolte si ritiene di considerare tutto il territorio soggetto a bonifica con scolo meccanico o misto come avente un grado di pericolosità pari a P1.

Si deve infine osservare che per questo bacino lo scenario di pericolosità di maggior gravità è probabilmente quello prodotto dalle esondazioni dei fiumi Livenza e Tagliamento limitrofi al bacino che non è stato possibile considerare in questo Piano in quanto derivante da valutazioni dell'Autorità di Bacino dei Fiumi dell'Alto Adriatico.

3.1.2 Analisi del valore e della vulnerabilità

Come detto il rischio viene definito come il prodotto di tre fattori: pericolosità, valore e vulnerabilità, cioè come l'interazione di due elementi: la probabilità che un evento calamitoso accada e il danno che questo evento produrrebbe, intendendo il danno come la combinazione tra il valore dell'elemento a rischio e la sua vulnerabilità. In tal senso, attesa la difficoltà di definire in maniera analitica il valore e la vulnerabilità degli elementi a rischio si è ritenuto di considerare un unico parametro per esprimere i due fattori.

Quando le aree vulnerabili sono molto estese e fortemente antropizzate la costruzione di un catalogo dettagliato degli elementi di rischio e una valutazione del loro valore e della loro vulnerabilità sia pure in maniera approssimata, possono risultare operazioni eccessivamente complesse e onerose. Si è ritenuto pertanto opportuno procedere ad una analisi semplificata, realizzando una classificazione schematica delle aree vulnerabili in base alle caratteristiche essenziali di urbanizzazione e di uso del suolo desumibili dalle Zone Territoriali Omogenee (Z.T.O.) tipiche della pianificazione urbanistica di livello comunale.

In tale modo è stato possibile esprimere, mediando, le caratteristiche sociali ed economiche dell'ambiente, dando, in maniera non quantitativa, ma solo qualitativa, una valutazione del prodotto tra il valore e la vulnerabilità del territorio.

L'individuazione delle aree vulnerabili tiene conto prioritariamente del fatto che nell'ambito della pianificazione deve essere perseguita la salvaguardia fisica e socio-economica del territorio.

Si avrà allora una suddivisione del territorio in più fasce in relazione al grado di vulnerabilità definito come nella seguente tabella che, in relazione alle precedenti considerazioni, definisce i criteri di vulnerabilità.

ELEMENTI VULNERABILI PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO			
	Elementi areali	Elementi lineari	Elementi puntiformi
Elevata	-ZTO-A -ZTO-B -ZTO-C	-Viabilità principale -Linea ferroviaria -Servizi a rete	-Edifici Pubblici (Municipio, Scuole) -Caserme -Strutture ospedaliere -Discariche... -Industrie a rischio
Media	-ZTO-D	-Viabilità secondaria	-Beni storici, artistici, architettonici, geologici
Moderata	-ZTO-E -Aree attrezzate di interesse comune (sport e tempo libero, parcheggi, ...) -Vincolo ambientale	/	/

3.1.3 Analisi del rischio

Il D.P.C.M. 29 settembre 1998 aggrega le diverse situazioni derivanti dal prodotto dei fattori pericolosità, valore e vulnerabilità, in quattro classi di rischio idraulico e geologico:

moderato R1: per il quale i possibili danni sociali, economici ed al patrimonio ambientale sono marginali;

medio R2: per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici ed il regolare andamento delle attività socio- economiche;

elevato R3: per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, l'interruzione delle attività socio - economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale e culturale;

molto elevato R4: per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici e alle infrastrutture, danni rilevanti al patrimonio ambientale e culturale, la distruzione di attività socio - economiche.

I fenomeni idraulici che si sviluppano nel bacino oggetto del presente piano generalmente non danno luogo a condizioni di reale pericolo per l'incolumità delle persone, quanto piuttosto

creano condizioni di disagio per le persone e danni di diversa entità alle cose aspetto in base al quale quantificare il livello di rischio insistente sul territorio. Conseguentemente non si è ritenuto di poter individuare aree con grado di rischio paria R4.

Dovendo pervenire ad una definizione delle aree a rischio è stata realizzata una matrice 3 x 3, in cui sono state introdotti i criteri di individuazione della vulnerabilità e della pericolosità, che combinati tra loro consentono di determinare il grado di rischio dell'area in esame.

La matrice per l'individuazione delle aree a rischio si può allora configurare come indicato nella precedente figura.

VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI RISCHIO		PERICOLOSITA'		
		Tr = 50 anni h > 1 m	Tr = 50 anni 1 m > h > 0	Tr = 100 anni h > 0
VULNERABILITA'	ZTO-A,B, C, Viabilità principale, Linea ferroviaria, Servizi a rete, Edifici Pubblici (Municipio, ...), Caserme, Edifici scolastici	R3	R3	R2
	ZTO-D, Beni artistici e architettonici	R3	R2	R1
	ZTO-E, Aree attrezzate di interesse comune (sport e tempo libero, parcheggi, ...), Vincolo ambientale	R2	R1	R1

3.1.4 Le azioni di piano

A differenza di quanto indicato nel già citato D.P.C.M. 29 settembre 1998, che prevede delle norme per le aree a rischio R4 e R3, la carta del rischio non deve essere lo strumento per l'individuazione delle aree soggette a vincolo, quanto svolgere piuttosto una funzione di individuazione delle priorità di intervento, a loro volta tese alla realizzazione degli obiettivi stessi del PAI. Infatti le misure di attuazione, tese alla salvaguardia e difesa del territorio, devono essere poste innanzitutto con una logica di prevenzione, con riferimento alle situazioni di rischio sia rilevate, che potenziali.

In quest'ottica è necessario impostare l'azione preventiva facendo riferimento alla pericolosità, avendo però sempre come base di confronto la carta del rischio.

La prevenzione si deve attuare:

- ponendo dei limiti all'edificazione con il fine di non aumentare il grado di vulnerabilità presente sul territorio (graduati in relazione al grado di pericolosità ed alla situazione presente sul territorio);
- definendo criteri e modalità di esecuzione dell'edificazione che consentano di diminuire il danno previsto per una certa pericolosità (graduati in relazione al grado di pericolosità ed alla situazione presente sul territorio);
- permettendo tutti quegli interventi che consentono di migliorare le condizioni di sicurezza. In questo caso l'informazione sulla pericolosità può fornire informazioni sul tipo di intervento da attuare mentre la carta del rischio dà un'indicazione sul beneficio aspettato e quindi può giustificare economicamente la scelta e la priorità adottata;
- predisponendo, in relazione al dissesto individuato, specifici piani di Protezione Civile;
- attivando gli interventi necessari alla rimozione delle condizioni di pericolosità.

4. FASE DI INDAGINE

Per l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico la Regione Veneto ha affidato alla Associazione di Imprese costituita da Hydrodata S.p.A, Aquater S.p.A e Protecno S.r.L un apposito studio per individuare le informazioni necessarie a fornire un primo quadro complessivo relativo a tali problematiche.

Le valutazioni idrologiche e idrauliche ed in generale l'analisi del rischio di inondazione del territorio sono state effettuate tramite la messa a punto ed applicazione di un modello idrologico-idraulico del territorio, esteso alle aste di maggiore interesse ed ai bacini idrologici ad esse connesse, costituenti complessivamente lo schema idrografico di interesse.

Il modello complessivo elaborato dalle Società incaricate è stato ottenuto accoppiando tre moduli di calcolo distinti:

- un modulo idrologico di trasformazione afflussi–deflussi per la determinazione dei deflussi che determinano la formazione della piena sulle aste di interesse;
- un modulo idraulico per la traslazione dell'onda di piena sull'asta principale, la composizione degli idrogrammi di piena derivanti dagli affluenti, tenendo conto degli effetti localizzati generati dalle opere idrauliche esistenti, ed il calcolo delle modalità di esondazione e dell'estensione delle aree allagate;
- un modulo di analisi ed integrazione territoriale dell'informazione per la perimetrazione delle aree esondate e la definizione della pericolosità dell'evento calamitoso.

La rete idrografica è stata schematicamente suddivisa in due parti distinte: la prima per rappresentare il fiume Lemene e i suoi affluenti, la seconda per rappresentare la Roggia Lugugnana che, pur facendo parte del bacino del Lemene, non è ad esso direttamente collegata.

Nello studio sono stati simulati i fenomeno di piena nel bacino per tempi di ritorno di 20, 50, 100 e 200 anni e l'estensione delle aree di esondazione sono state rappresentate in cartografie inserite nella relazione del P.A.I. adottato.

4.1 Sintesi dei risultati ottenuti

4.1.1 Pericolosità

Dalle elaborazioni condotte tramite le simulazioni matematiche e dalle procedure e criteri per la definizione delle aree pericolose, descritti nel capitolo 3 "procedure e criteri di piano", è stato possibile giungere ad una valutazione della pericolosità esistente nel territorio del bacino.

I risultati ottenuti dalle elaborazioni sono rappresentati in una serie di carte tematiche con una scala a colori simboleggianti i livelli di pericolosità.


Queste elaborazioni sono state graficamente sovrapposte alla Carta Tecnica Regionale e, per consentire una lettura più intuitiva del territorio, anche alle ortofotocarte dell'AIMA che, inoltre, risultano essere più aggiornate.

E' da osservare che le aree allagate risultanti dalle simulazioni matematiche sono state estese portando, in alcuni casi, il limite dell'allagamento all'elemento morfologico (strada, canale, rilevati in genere) più vicino.

Le aree allagabili per esondazione si sviluppano complessivamente per circa 74 km² pari a circa l'7,4 % del territorio del bacino.

Si può riassumere brevemente che per il territorio soggetto a diversa pericolosità:

- il 10% è soggetto a pericolosità elevata P3
- il 24% è soggetto a pericolosità media P2
- il 66% è soggetto a pericolosità moderata P1



4.1.2 Il rischio


Partendo dalle carte degli allagamenti relative ai tempi di ritorno di 50 anni e di 100 anni utilizzando i criteri di classificazione del rischio precedentemente illustrati, è stata costruita la carta tematica del rischio.

Le aree che, dall'analisi dei risultati di queste elaborazioni, possono essere individuate come soggette a maggiori condizioni di rischio idraulico sono:

- le aree spondali lungo il Sile presso l'abitato di Azzano Decimo;
- l'area di Casarsa della Delizia e l'abitato di Tajedo, in corrispondenza al sistema di rogge che danno origine al fiume Loncon;
- l'area urbanizzata di Villotta, lungo la Roggia Baidessa;
- alcune zone degli abitati di Vissignano, Braida e Borgo Magredo, lungo la Roggia Versa, a monte del fiume Lemene;
- l'abitato di Guaro, per effetto delle esondazioni della Roggia Versiola;
- l'abitato di Portovecchio, lungo il fiume Lemene, come anche alcune zone di Portogruaro a monte della ferrovia;
- alcune zone lungo la Roggia Lugugnana tra i comuni di Teglio Veneto e Fossalta di Portogruaro.

Si può riassumere brevemente che per il territorio soggetto a diverso grado di rischio:

- il 3% è soggetto a rischio elevato R3
- il 14% è soggetto a rischio medio R2
- l'83% è soggetto a rischio moderato R1



5. FASE PROGRAMMATICA

Quanto considerato nella fase propositiva deve essere organizzato in modo da tenere conto sia delle priorità degli interventi da realizzare che del loro sviluppo temporale.

Gli interventi devono costituire un sistema integrato e organizzato di azioni sia strutturali che non strutturali che consenta di verificare gli effetti prodotti dal piano stesso sul bacino.

La priorità degli interventi dovrà permettere di ottenere i maggiori risultati in termini di sicurezza del territorio.

La scansione temporale degli interventi dipenderà evidentemente dalle risorse finanziarie che si riuscirà ad attivare per l'attuazione del presente piano.

Complessivamente gli interventi individuati (riportati, in dettaglio, nel cap. 7 intitolato "Fase programmatica" della relazione del PAI), distinti in strutturali e non strutturali, sono 27 e la spesa prevista per la loro esecuzione ammonta complessivamente a € 49.100.000 di cui:

- € 2.300.000,00 per interventi non strutturali;
- € 46.800.000,00 per interventi strutturali, di cui oltre 26 milioni di euro per la Regione del Veneto.

Inoltre, ai sensi di quanto disposto dalla L. 365/2000, sono state effettuate le seguenti attività:

- attività straordinaria di sorveglianza e ricognizione lungo i corsi d'acqua e le relative pertinenze, nonché nelle aree demaniali, attraverso sopralluoghi finalizzati a rilevare le situazioni che possono determinare maggiore pericolo, imminente e potenziale, per le persone e le cose e ad identificare gli interventi di manutenzione più urgenti;
- ricognizione sullo stato di conservazione delle opere eseguite per la sistemazione dei versanti, indicando le esigenze di carattere manutentorio finalizzate a costruire un diffuso sistema di protezione idrogeologica, con conseguente miglioramento generalizzato delle condizioni di rischio soprattutto a beneficio dei territori di pianura.

A seguito di tali attività sono state raccolte 7 segnalazioni relative a situazioni di pericolo per un importo complessivo degli interventi di oltre 6 milioni di euro.

6. OSSERVAZIONI PERVENUTE

Il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Lemene con deliberazione n. 1 del 26 novembre 2002 ha adottato il Progetto di Piano per l'Assetto Idrogeologico ai sensi degli artt. 17, 18 e 20 della L. 183/89 e s.m.i., dell'art. 1 del decreto legge 180/1998 convertito con L. 267/98 e s.m.i., degli artt. 1 e 1 bis del D.L. 279/2000 convertito con L. 365/2000 e del D.P.C.M. 29 settembre 1998.

Dell'adozione del progetto di piano è stata data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2003 e sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 103 del 31.10.2003, con indicazione del luogo ove il Progetto di Piano è depositato e disponibile per la consultazione da parte di chiunque vi abbia interesse.

Durante la fase successiva alla pubblicazione del progetto di piano, alle strutture regionali competenti non sono state trasmesse osservazioni sulla perimetrazione delle aree soggette a pericolosità idrogeologica, né da parte di Amministrazioni locali né da parte di soggetti privati, individuata.

Tuttavia in seguito alle Conferenza Programmatica tenutasi in data 11.06.2008, il Comune di Gruaro ha presentato, con nota prot. n. 6234 del 21.07.2008, la richiesta di una nuova classificazione per una zona situata a sud del centro abitato, a pericolosità P3.

L'istanza è stata quindi oggetto di una apposita istruttoria da parte degli uffici regionali competenti che alla fine hanno ritenuto sostanzialmente possibile accogliere la richiesta del Comune di Gruaro per le motivazioni di seguito brevemente riportate.

Comune di Gruaro – Richiesta di riclassificazione di un'area situata a sud del centro abitato nei pressi di Piazza Egidio Dal Ben classificata nel PAI come zona a pericolosità elevata P3.

L'area considerata è una fascia di terreno posto al margine orientale di una zona classificata con pericolosità elevata P3, che però risulta interna ad una zona di dimensioni molto maggiori soggetta invece a pericolosità media P2.

Il Comune a questo proposito ha rilevato che la fascia in questione è in realtà caratterizzata da quote del terreno superiori a quelle delle aree limitrofe classificate con pericolosità P3.


La situazione è stata quindi verificata, con un apposito sopralluogo tenutosi in data 26.08.2008, dalla Direzione Difesa del Suolo e dall'Unità Periferica del Genio Civile di Venezia.

Nell'esaminare lo stato di fatto e l'andamento plano-altimetrico del terreno, è stato possibile constatare che l'area è morfologicamente separata attraverso un fossato, dalle zone limitrofe più depresse posti ad ovest, classificate a pericolosità elevata P3. La quota del piano campagna dell'area interessata risulta, in particolare, superiore a quella di tali terreni di circa 1,5 m.

Durante il sopralluogo sono state verificate le dimensioni e la distanza dei corsi d'acqua che potrebbero eventualmente dar luogo ad esondazioni sull'area ed in particolare a nord-ovest la Roggia Versiola, che dista circa 200 m, e a sud il Fiume Lemene, che scorre a circa 1500 m.

Considerate le caratteristiche di tali corsi d'acqua nel tratto interessato ed, in particolare quelle della Roggia Versiola, la distanza dal Fiume Lemene e la quota altimetrica dell'area, si è giunti a ritenere possibile caratterizzare la zona con la stessa pericolosità delle aree .

Pertanto si ritiene effettivamente possibile assegnare all'area in oggetto il grado di pericolosità P2 modificando la cartografia, come riportato nella seguente figura.



Proposta di modifica del PAI nel Comune di Guaro.

7. PROPOSTA DI MODIFICA DELLE NORME DI ATTUAZIONE

Le Norme di Attuazione costituiscono una parte fondamentale del Progetto di Piano, quella che ha maggiore e più immediata rilevanza sulla vita di coloro che abitano o operano in questo ambito territoriale. Per il comune cittadino, infatti, esse rappresentano principalmente delle norme "urbanistiche" che, dettando disposizioni per l'uso del territorio, vanno a definire cosa si può o non si può fare. E' quindi intuibile l'impatto che ne è derivato e l'attenzione che richiedono.

Inoltre, sebbene la stesura delle norme di attuazione del progetto di PAI adottato sia relativamente recente, appare opportuno effettuare una revisione al fine di aggiornarle o integrarle in qualche punto sia per tener conto del modificato quadro normativo, sia per renderle congruenti e compatibili con le norme analoghe adottate dalle competenti Autorità di bacino per i Progetti di Piano per l'assetto idrogeologico riferiti agli altri bacini idrografici che ricadono in territorio veneto oltre che degli altri piani di sicurezza idraulica.

Uno dei maggiori problemi che sono stati affrontati dalle strutture regionali nel partecipare ai lavori delle varie Autorità di Bacino per la predisposizione dei Piani di Assetto Idrogeologico è stato quello di assicurare un approccio al tema, il più coerente possibile, per tutto il territorio veneto. Evidentemente questa ricerca della coerenza è frutto di un continuo lavoro di affinamento che si vuole seguire anche in questa sede.

Rispetto alla precedente versione delle norme, si sono pertanto introdotte varie modifiche, per lo più di carattere meramente lessicale e che quindi non mutano la sostanza e gli effetti delle norme. Altre variazioni o integrazioni appaiono invece più rilevanti in quanto tali da modificare la sostanza e gli effetti delle norme stesse.

Ciò premesso, di seguito, vengono presentate, nel dettaglio, queste ultime modifiche della normativa apportate.

In particolare si è ritenuto opportuno far riferimento al quadro delle Norme di Attuazione derivanti dai Piani di Assetto Idrogeologico del fiume Tagliamento e del fiume Livenza.

Entrando più nel dettaglio, si possono formulare le seguenti considerazioni:

Articolo 3 - Elaborati del Piano

Comma 1

Il comma 1 prevede che il Piano sia organizzato con uno specifico elaborato, o sezione, relativo agli interventi strutturali di difesa; cosa che in realtà non è tenuto conto che gli interventi sono riportati in un capitolo della relazione generale.

Appare quindi opportuno modificare il testo del comma 1 secondo la seguente formulazione

1.	Il presente Piano é costituito dai seguenti elaborati: <ul style="list-style-type: none">a) relazione generale che definisce il sistema delle conoscenze del bacino e le metodologie utilizzate, illustra le analisi effettuate e riporta infine il quadro riepilogativo degli interventi strutturali di difesa con l'indicazione dei relativi costi determinati in via parametrica;b) cartografia che individua, con diversa gradazione di intensità, le condizioni di pericolosità idraulica nonché le aree a rischio idraulico secondo la definizione data dal D.P.C.M. 29 settembre 1998;c) normativa di attuazione che regola l'uso del territorio e fornisce indicazioni e criteri per la pianificazione urbanistica di livello comunale e provinciale.
-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Articolo 5 - Efficacia ed effetti del progetto di Piano adottato.

Comma 5

Il comma 5 va modificato per tener conto dell'entrata in vigore del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 recante il "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*" che ha introdotto, tra l'altro, il titolo abilitativo edilizio "*Permesso di costruire*" in sostituzione della precedente "*Concessione edilizia*".

Appare quindi opportuno modificare il testo del comma 5 secondo la seguente formulazione

5.	A decorrere dalla data della ricevuta comunicazione, i Comuni non possono rilasciare provvedimenti di autorizzazione, permessi di costruire o altro atto di assenso equivalente in materia di attività edilizia previsto dalle norme vigenti, in contrasto con il contenuto delle norme di attuazione e delle prescrizioni di Piano adottate con il Progetto di Piano.
-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comma 6

Il comma 6 così come formulato nel Progetto di Piano adottato può suscitare dubbi interpretativi quando lo si intenda applicare agli interventi previsti in un piano urbanistico attuativo (PUA) approvato prima della prima della comunicazione dell'adozione del Progetto di PAI. Può verificarsi, infatti, il caso che al momento della suddetta comunicazione siano state regolarmente concesse e magari anche realizzate le opere di urbanizzazione del PUA, ma non anche concessionati i singoli interventi in esso previsti.

Secondo un'interpretazione restrittiva della norma non sarebbe pertanto possibile realizzare gli interventi suddetti in quanto non ancora concessionati e, dunque, non sottratti all'applicazione delle prescrizioni del Progetto di Piano.

Tale impossibilità, oltre a comportare un danno effettivo per chi ha eseguito le opere di urbanizzazione, determinerebbe la presenza nel territorio di insediamenti "incompleti" dal punto di vista urbanistico con, al limite, un deterioramento delle opere realizzate che a sua volta comporterebbe un sostanziale annullamento degli investimenti effettuati. Si potrebbe quindi verificare il caso di aree dotate di opere di urbanizzazione ma, nel concreto, provvisoriamente abbandonate in attesa della realizzazione degli interventi di mitigazione delle condizioni di pericolosità.

Secondo, invece, una interpretazione più ampia della norma, le previsioni edificatorie di un piano urbanistico attuativo sono i presupposti all'urbanizzazione dell'area tant'è che, per solito, gli elaborati dei PUA dispongono per l'edificazione specifiche quantità, tipologie e precise localizzazioni plano-volumetriche. Si può, quindi, ritenere che l'attuazione di un PUA già approvato non si debba limitare alle sole opere di urbanizzazione, ma possa essere estesa anche agli interventi edilizi in esso contenuti.

In tal senso si è anche espresso, ancorché per il bacino del Sile, il TAR Veneto che, con sentenza n. 3620/04 depositata l'8 ottobre 2004, ha ritenuto che nell'ampia dizione di cui all'art. 5, comma 6 delle norme di attuazione del Progetto di PAI comprendente "...tutti i provvedimenti di autorizzazione, concessione ed equivalenti previsti dalle norme vigenti", vadano inclusi anche quelli relativi agli interventi previsti in un Piano di Lottizzazione già approvato e convenzionato prima della comunicazione dell'adozione del Progetto di Piano.

Si ritiene, pertanto, opportuno evitare possibili dubbi interpretativi e riformulare questo comma per includere fra le fattispecie sottratte all'applicazione delle prescrizioni di Piano anche gli interventi compresi nei piani attuativi già approvati, a prescindere dal rilascio, entro i termini utili, dei titoli abilitativi edilizi (permessi di costruire) dei singoli fabbricati.

Infine, in analogia al comma 5, il presente comma va modificato per tener conto dell'entrata in vigore del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 che ha introdotto, tra l'altro, il titolo abilitativo edilizio "Permesso di costruire" in sostituzione della precedente "Concessione edilizia".

Appare quindi opportuno modificare il testo del comma 6 secondo la seguente formulazione

6.	Possono essere comunque portati a compimento tutti gli interventi ovvero i Piani Attuativi per i quali siano stati rilasciati, prima della comunicazione dell'adozione del progetto di piano di cui al comma 2, i provvedimenti di approvazione, autorizzazione, permessi di costruire o altro atto di assenso equivalente in materia di attività edilizia previsto dalle norme vigenti. Il Comune interessato comunica alla Regione la realizzazione degli interventi di cui al presente comma. La Regione valuta l'eventuale inserimento di adeguate opere di mitigazione o eliminazione del rischio e del pericolo.
-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Articolo 6 - Efficacia ed effetti del piano stralcio adottato e approvato

Commi 1 e 5

La Corte Costituzionale, con sentenza 21 novembre 2002, n. 524, ha abrogato il comma 5 dell'art. 1-bis del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, così come modificato dalla Legge 11 dicembre 2000 n. 365, accogliendo, in merito, alcuni ricorsi presentati, oltre che da questa Regione, anche da varie altre.

Con questa sentenza la Corte Costituzionale ha ribadito la costituzionale competenza in materia urbanistica assegnata alle Regioni e ai Comuni.

Appare quindi necessario abrogare il comma 1 e modificare il testo del comma 5 secondo la formulazione che segue

Comma 1

Abrogato

Comma 5

5.	I Comuni interessati, in sede di formazione, adozione o approvazione degli strumenti urbanistici generali o di loro varianti, per le aree interessate devono riportare le delimitazioni conseguenti alle situazioni di pericolosità accertate ed individuate dal presente Piano nonché le relative disposizioni normative.
-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Commi 6, 7, 8, 9, e 10

Al fine di agevolare le modalità di aggiornamento del Piano descritte nei commi 6 e 7 si ritiene opportuno semplificare e snellire ulteriormente le procedure in oggetto anche per renderle congrue e compatibili con le analoghe disposizioni adottate dalle competenti Autorità di bacino per i Progetti di PAI relativi a bacini idrografici contigui a quello considerato (in particolare Livenza e Tagliamento).

I commi 8 e 9 devono essere semplicemente corretti per quanto attiene i riferimenti contenuti nel testo, mentre per il comma 10 si ritiene utile fare un riferimento più generale alle autorità competenti alla vigilanza anziché limitarle a quelle regionali.

Appare quindi opportuno modificare i commi suddetti secondo la seguente formulazione

6.	Adeguando i propri strumenti urbanistici al presente Piano, ovvero nell'esercizio della propria competenza in materia urbanistica, i Comuni possono promuovere o svolgere studi ed analisi di dettaglio almeno a scala maggiore di quella del Piano allo scopo di approfondire le valutazioni di rischio e di pericolo poste alla base delle perimetrazioni operate dal presente Piano. Tali valutazioni, previo parere della competente autorità idraulica, sono trasmesse all'Autorità di Bacino del fiume Lemene. Il Segretario dell'Autorità, su conforme parere del Comitato Tecnico, approva le nuove perimetrazioni delle aree di rischio o di pericolo delle perimetrazioni esistenti e le sottopone alla ratifica del Comitato Istituzionale. In attesa della ratifica del Comitato Istituzionale, l'approvazione del Segretario ha effetto di variante del Piano.
7.	Il Piano è altresì aggiornato a seguito della realizzazione, da parte di soggetti pubblici o privati, di studi ovvero di interventi previsti dal Piano stesso, ovvero di altri interventi di eliminazione o mitigazione dei rischi o dei pericoli esistenti alla data di adozione del presente Piano. Il soggetto esecutore presenta il progetto dell'intervento, unitamente ad una valutazione delle nuove condizioni di pericolosità alla Regione. Questa esprime il proprio parere sulle nuove condizioni di pericolosità e lo trasmette all'Autorità di bacino. Tale provvedimento è inviato anche alle Province e ai Comuni interessati per territorio, per l'espressione del proprio parere entro il termine di 45 giorni, scaduto il quale si intende reso positivamente. Quindi il Segretario dell'Autorità, su conforme parere del Comitato Tecnico, approva le nuove condizioni di rischio o di pericolo e provvede a modificare la perimetrazione delle aree di rischio o di pericolo perimetrata dal Piano ovvero a modificare le classi di rischio o di pericolo delle perimetrazioni esistenti. L'approvazione del Segretario ha effetto di variante del Piano.
8	Avvisi delle modifiche di cui ai precedenti commi 6 e 7 sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale delle Regioni e inviati alle Province e ai Comuni interessati per territorio, per l'affissione nel loro albo pretorio, per la durata di trenta giorni
9	Contestualmente all'esecuzione degli interventi di eliminazione o mitigazione dei rischi o dei pericoli di cui al comma 7 ed esclusivamente nell'ambito del relativo cantiere, è consentito realizzare le sole opere di urbanizzazione primaria connesse alla destinazione funzionale delle aree che sia ammissibile ai sensi delle presenti norme dopo la riduzione del pericolo e sia espressamente prevista da strumenti urbanistici approvati prima della pubblicazione della delibera di adozione del Progetto di Piano.
10	L'osservanza delle presenti norme di attuazione e prescrizioni è assicurata dalle autorità competenti per la vigilanza nei settori di intervento del Piano.

Si ritiene infine opportuno rendere anche possibile l'aggiornamento della Fase Programmatica, ossia del piano degli interventi previsti dal Piano di Assetto Idrogeologico, attraverso l'utilizzo di procedure agevolate.

Si pertanto propone di inserire nell'art. 6 il seguente comma

Nuovo Comma 11

11	Le Regioni, anche su indicazione di Comuni o Consorzi di Bonifica, possono segnalare all’Autorità di bacino interventi utili alla riduzione delle condizioni di dissesto e a garantire adeguate condizioni di sicurezza idraulica nel bacino, da inserire nell’elenco degli interventi della Fase Programmatica del Piano. Il Segretario dell’Autorità, su conforme parere del Comitato Tecnico, approva il nuovo elenco degli interventi e lo sottopone alla verifica del Comitato Istituzionale. In attesa della ratifica del Comitato Istituzionale, l’approvazione del Segretario ha effetto di variante del Piano.
-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Articolo 7 - Durata e modalità di revisione del Piano

Comma 4

Questo comma disciplina l’aggiornamento del Piano in relazione al possibile riscontro di un errore materiale intervenuto nella redazione del Piano stesso.

Si ritiene opportuno rivedere tale norma al fine di renderla coerente con le modifiche apportate alle procedure di aggiornamento del Piano a seguito di interventi volti all’eliminazione o alla mitigazione dei rischi e dei pericoli oppure degli esiti di ulteriori studi ed analisi di dettaglio, come precisato in precedenza per l’articolo 6.

Appare quindi opportuno modificare il testo del comma 4 secondo la seguente formulazione

4.	Le correzioni del Piano stralcio conseguenti ad errori materiali degli elaborati sono apportate dal Segretario generale dell’Autorità di bacino, su conforme parere del Comitato Tecnico. In attesa della ratifica del Comitato Istituzionale l’approvazione del Segretario generale ha effetto di variante del presente Piano.
-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Articolo 9 - Fascia di tutela idraulica

Allo scopo di conferire maggiore chiarezza alla norma e ridurre i possibili problemi interpretativi, si ritiene opportuno inserire nell’articolo 9 un comma che chiarisca la definizione di “*centro edificato*” in analogia alle norme di attuazione del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del delta del fiume Po (PAI Delta), adottato dalla competente Autorità di bacino.

Si pertanto propone di inserire nell’art. 9 il seguente comma

Nuovo Comma 1 bis

1 bis	Per centro edificato, ai fini dell’applicazione delle presenti norme, si intende quello di cui all’art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero le aree che al momento dell’approvazione del presente Piano siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia. Laddove sia necessario procedere alla delimitazione del centro edificato ovvero al suo aggiornamento, il Comune procede all’approvazione del relativo perimetro.
--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comma 3

Inoltre per quanto riguarda il comma 3 si è ritenuto opportuno integrarne il testo al fine di uniformarlo la normativa a quella analoga contenuta nel Progetto di Piano stralcio per l’assetto

idrogeologico del bacino idrografico del fiume Livenza adottato dall'Autorità di bacino dell'Alto Adriatico.

Si propone, quindi, di modificare il testo del comma 3 secondo la seguente formulazione

3.	Nelle fasce di tutela idraulica dei corsi d'acqua non arginati i tagli di vegetazione riparia naturale e tutti i nuovi interventi capaci di modificare lo stato dei luoghi sono finalizzati: <ul style="list-style-type: none">• alla manutenzione idraulica compatibile con le esigenze di funzionalità del corso d'acqua;• alla eliminazione o la riduzione dei rischi idraulici;• alla tutela urgente della pubblica incolumità;• alla tutela dei caratteri naturali ed ambientali del corso d'acqua.
-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Articolo 10 - Disposizioni comuni per le aree di pericolosità idraulica

In prospettiva di uniformare e rendere tra loro compatibili e congruenti, per quanto possibile, le norme di attuazione dei Piani di assetto idrogeologico predisposti dalle varie Autorità di bacino operanti nel Veneto, si è ritenuto opportuno rivedere le norme incluse nel Titolo II "Aree di pericolosità idraulica" del presente Progetto di Piano.

Tali disposizioni, pertanto, sono state confrontate e modificate adottando, quale termine di paragone preferenziale, l'analogo gruppo di norme contenuto nel *Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza*, nel *Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta Bacchiglione*, nonché nel *Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Adige*, adottati dalle competenti Autorità di bacino con delibera del Comitato Istituzionale, rispettivamente, n. 2 del 25.02.2003, n. 1 del 03.03.2004 e n. 1/2005 del 15.02.2005.

Per quanto attiene al primo comma, se ne propone l'abrogazione, e per la descrizione delle motivazioni si fa rinvio alle successive considerazioni riportate relativamente all'articolo 11, in cui si tratta con maggiore compiutezza la problematica dello studio idraulico.

Comma 1

Abrogato

Comma 3

Sempre nell'ottica dell'integrazione tra i vari Piani di Assetto Idrogeologico, si è valutato di integrare il comma 3 prevedendo ulteriori attenzioni da porre nell'eseguire i nuovi interventi, opere, attività consentiti dal Piano.

Appare quindi opportuno modificare il testo del comma 3 secondo la seguente formulazione

3.	<p>Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree di pericolosità idraulica tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione devono essere comunque tali da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque non ostacolare il deflusso delle piene, non ostacolare il normale deflusso delle acque; b) non aumentare le condizioni di pericolo a valle o a monte dell'area interessata; c) non ridurre i volumi invasabili delle aree interessate e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree di libera esondazione; d) non pregiudicare l'attenuazione o l'eliminazione delle cause di pericolosità; e) non costituire o indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide; f) minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica.
-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comma 6

Per il comma 6 si è ritenuto di escludere dai divieti previsti la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio, di tutela della pubblica incolumità e quelli previsti dal Piano di bacino, anche al fine di assicurare una maggiore facilità di intervento nella mitigazione delle condizioni di pericolo.

Appare quindi opportuno modificare il testo del comma 6 secondo la seguente formulazione

6.	<p>Nelle aree classificate pericolose, ad eccezione degli interventi di mitigazione del rischio, di tutela della pubblica incolumità e quelli previsti dal Piano di bacino, è vietato:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini; b) realizzare intubazioni o tombinature dei corsi d'acqua superficiali; c) occupare stabilmente con mezzi, manufatti anche provvisori e beni diversi le fasce di transito al piede degli argini; d) posizionare rilevati a protezione di colture agricole conformati in modo da ostacolare il libero deflusso delle acque; e) operare cambiamenti colturali ovvero impiantare nuove colture arboree capaci di favorire l'indebolimento degli argini.
-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per quanto riguarda il comma 7, risulta opportuna proporre l'abrogazione dello stesso, onde evitare di ribadire nuovamente un concetto già inserito, in sede di modificazione del medesimo articolo 10, alla lettera f) del comma 3 sopra enunciato.

Comma 7

Abrogato

Nuovi Commi 13 e 14

Appare poi utile normare anche l'utilizzo dei beni del demanio idrico, avendo sempre ben presente la necessità che questo avvenga compatibilmente con le condizioni di pericolosità, idraulica, evidenziate dal piano.

Anche in questo caso si riprende la formulazione delle normative contenute nei Piani di Assetto Idrogeologico adottati dall'Autorità di bacino dell'Alto Adriatico.

Si ritiene quindi di introdurre i seguenti due commi

13.	Nelle aree classificate a pericolosità media ed elevata la concessione per nuove attività estrattive o per l'emungimento di acque sotterranee può essere rilasciata solo previa verifica che queste siano compatibili, oltrechè con le pianificazioni di gestione della risorsa, con le condizioni di pericolo riscontrate e non provochino un peggioramento delle stesse.
14.	Nelle aree classificate a pericolosità idraulica possono essere realizzati interventi connessi con l'utilizzo del demanio idrico e del corso d'acqua in generale, a condizione che siano compatibili con le condizioni di pericolosità e prevedano soluzioni tecniche in grado di assicurare la necessaria sicurezza idraulica.

Articolo 11 - Studio di compatibilità idraulica

Abrogato

Questo articolo introduce lo studio di compatibilità idraulica che deve accompagnare la realizzazione dei progetti relativi a opere ricadenti nelle aree di pericolosità idraulica.

Ora, come è noto, con le delibere n. 3637 del 13 dicembre 2002 e n. 1322 del 10.05.2006 la Giunta regionale ha introdotto, anche in attuazione dell'articolo 15 delle Norme di Attuazione del Piano in esame, la "valutazione di compatibilità idraulica" per gli strumenti urbanistici generali o varianti generali o varianti che comportino una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico.

Secondo le citate delibere, per gli strumenti di cui sopra dovrà essere redatta una specifica valutazione di compatibilità idraulica dalla quale si deve desumere, in relazione alle nuove previsioni urbanistiche, che non viene aggravato l'esistente livello di rischio idraulico, né viene pregiudicata la possibilità di riduzione, anche futura, di tale livello. Tale elaborato deve inoltre indicare le misure compensative introdotte nello strumento urbanistico ai fini del rispetto delle condizioni esposte. Nella delibera citata vengono poi indicate le procedure per l'approvazione, da parte delle competenti strutture regionali, di detta valutazione di compatibilità idraulica.

Questa previsione, in quanto può consentire il non aggravio delle attuali condizioni di squilibrio idraulico, appare estremamente importante nella prevenzione dei dissesti idrogeologici e sicuramente può consentire di raggiungere risultati più significativi del semplice studio applicato al singolo intervento da realizzarsi nelle sole aree di pericolosità idraulica.

Non vi è dubbio, infatti, che l'azione antropica, attraverso l'incremento progressivo della vulnerabilità del territorio, abbia contribuito ad accrescere il rischio idraulico in molte delle zone individuate, influenzando negativamente sui processi di trasformazione degli afflussi meteorici in portate e sottraendo ai corsi d'acqua aree di loro diretta o indiretta pertinenza.

L'urbanizzazione diffusa e, in alcuni casi, il diverso uso del suolo in agricoltura hanno contribuito, da una parte, a modificare la particolare natura del regime idrologico dei fiumi e, dall'altra, ad incrementare sensibilmente i contributi specifici dei terreni, rispetto ai valori sui quali sono state dimensionate le opere di regimazione del sistema di scolo.

Dal punto di vista della conservazione del suolo, della difesa degli abitati e della sicurezza delle popolazioni occorre, quindi, sottoporre a verifica non solo gli aggregati attuali, come può fare il PAI, ma anche e soprattutto quelli di progetto, ben sapendo che, mentre i primi insistono già sul territorio, i secondi sono soltanto programmati e prospettici.

Al fine di evitare possibili confusioni tra le due fattispecie e di semplificare l'articolato, appare opportuno stralciare il presente articolo 11 e, di conseguenza, pure il primo comma dell'articolo 10 nonché inserire, nell'articolo 12, relativa alle aree di pericolosità P3, un'equivalente previsione.

Articolo 12 - Azioni ed interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità elevata – P3

La necessità di pervenire ad una disciplina dell'uso del suolo che sia il più uniforme e coerente possibile per i vari Piani di assetto idrogeologico che interessano il territorio veneto, si pone ancor più per le norme che regolamentano le azioni e gli interventi ammissibili nelle aree a pericolosità.

Nel formulare le modifiche delle norme di attuazione del presente Progetto di Piano si è tenuto conto, come già scritto, della normativa degli altri Progetti di Piano interessanti il territorio veneto, nel frattempo adottati dalle Autorità di bacino competenti, al fine di renderle compatibili e congruenti.

In particolare, per questo articolo, le modifiche e aggiornamenti da apportare risultano essere rilevanti ed interessano tutti i commi. Spesso le variazioni apportate sono essenzialmente lessicali, quindi tali da non modificarne la portata, altre volte sono invece sostanziali e modificano gli effetti della norma.

Di seguito si illustrano le modifiche proposte.

Comma 1

Per quanto riguarda il comma 1, si propone una formulazione simile a quella dei Progetti di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico adottati dalla Autorità di bacino dell'Alto Adriatico e dall'Autorità di Bacino dell'Adige, tenendo conto anche delle proposte di modifica già avanzate in sede di parere regionale. Le modifiche non sembrano incidere significativamente sulla valenza della norma e sulle sue ricadute.

Commi 2 – 3 – 4

Come detto per l'articolo 11, si ritiene utile introdurre in questo articolo l'obbligo di una relazione idraulica volta a definire le condizioni di fattibilità dell'intervento, le interazioni con il fenomeno che genera la situazione di pericolo, nonché la coerenza con le indicazioni generali di tutela del Piano. A tal fine vengono sostituiti i commi 2, 3 e 4 con i nuovi commi 2 e 3.

Commi 5 – 6 – 7 – 8

Per i commi 5, 6, 7 e 8, relativi alla possibilità di realizzare impianti di smaltimento rifiuti e trattamento delle acque, si prevede una nuova formulazione, commi 4 e 5, che aggiorna i riferimenti normativi e, soprattutto, adegua le prescrizioni a quelle contenute negli altri Piani di Assetto Idrogeologico.

Infine si ritiene di aggiungere una nuova previsione normativa, comma 9, finalizzata a far sì che l'applicazione dell'articolo non comporti un incremento dell'entità dei danni che possono essere richiesti.

In conclusione, appare opportuno modificare l'articolo 12 secondo la seguente formulazione

1.	<p>Nelle aree classificate a pericolosità elevata - P3 può essere esclusivamente consentita la realizzazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) opere di difesa e di sistemazione idraulica, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di manutenzione idraulica, di monitoraggio o altre opere comunque finalizzate a eliminare, ridurre o mitigare le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate; b) opere connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale e boschivo, interventi di riequilibrio e ricostruzione degli ambiti fluviali naturali nonché opere di irrigazione, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica; c) interventi di realizzazione e manutenzione di sentieri; d) interventi di manutenzione, restauro, risanamento e ristrutturazione di opere pubbliche o di interesse pubblico; e) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, diverse da strade o edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili a condizione che non compromettano la possibilità di realizzazione degli interventi di mitigazione della pericolosità; f) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico, purché non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, non modifichino i fenomeni idraulici naturali e non compromettano la possibilità di realizzazione degli interventi di mitigazione della pericolosità; g) gli interventi di demolizione senza ricostruzione; h) sistemazioni e le manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere a verde e simili); i) gli interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la vulnerabilità degli edifici; j) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di edifici e infrastrutture, così come definiti alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n.457, qualora non comportino aumento di superficie o volume e prevedano soluzioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e delle infrastrutture, fatto salvo quanto previsto nei successivi punti k) e l); k) interventi di ampliamento degli edifici o infrastrutture, sia pubblici che privati previsti dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di pubblicazione del progetto di Piano ovvero per motivate necessità di adeguamento igienico-sanitario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e di sicurezza del lavoro, purché realizzati al di sopra del piano campagna; l) modesti locali accessori (legnaie, impianti tecnologici, box auto), realizzati al di sopra del piano campagna, a servizio degli edifici esistenti e che non comportino aumento del carico urbanistico; m) strutture temporanee da adibire a ricovero per manifestazioni a carattere popolare e quindi con esclusione di strutture di pernottamento compresi campeggi o parcheggi temporanei di caravan o roulotte, da autorizzare previa assunzione dell'obbligo, da parte dei soggetti proponenti, di osservare tutte le misure e le cautele di protezione civile ivi compresa l'eventuale rapida evacuazione delle persone e dei mezzi nonché di rimozione completa di tutte le strutture a conclusione di ogni manifestazione senza lasciare in loco elementi che possano costituire pregiudizio per il regolare deflusso delle acque o per l'assetto ambientale e paesaggistico dell'ambito fluviale interessato
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.	<p>Gli interventi di cui al comma 1 devono essere preceduti da una specifica relazione idraulica e geologica volta a definirne le condizioni di fattibilità, le interazioni con il fenomeno che genera la situazione di pericolo e la coerenza con le indicazioni generali di tutela del Piano. Tale relazione, redatta da un tecnico laureato abilitato ed esperto del settore, deve essere basata su un'attenta verifica e analisi anche storica delle condizioni idrauliche e geologiche generali e locali. Le prescrizioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.</p>
3.	<p>La realizzazione degli interventi di cui alle lettere h), l), m) nonché c), d) e j), limitatamente alla manutenzione, non richiede la redazione della relazione di cui al comma 2. Per gli interventi di cui alla lettera g) la redazione della relazione è prevista solo per interventi significativi.</p>
4.	<p>In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree classificate a pericolosità idraulica elevata – P3 non può comunque essere consentita la realizzazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva CE 1999/34; b) impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane; c) nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs 17 agosto 1999, n. 334; d) nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell'allegato I del D.Lgs 17 agosto 1999, n. 334.
5.	<p>Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al comma precedente, esistenti alla data di adozione del Progetto di Piano sino all'attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le procedure del presente Piano, la riduzione del grado di pericolosità.</p>
6.	<p>Il valore di una nuova volumetria, compatibile con i contenuti di cui al presente articolo, non potrà essere comunque computata nella valutazione dei danni derivati dal verificarsi di un eventuale fenomeno di esondazione o da processi fluvio-torrentizi.</p>

Articolo 13 - Azioni ed interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità media – P2

Anche per questo articolo viene proposta la modifica al fine di renderlo più coerente con il corpo normativo degli altri Progetti di Piano di Assetto Idrogeologico adottati dalle Autorità di Bacino dell'Alto Adriatico e dell'Adige.

In questo caso si ha una completa modifica dell'articolo che, nella forma originaria, elencava con dettaglio le attività possibili nelle aree classificate a pericolosità media, P2. Nella nuova formulazione, invece, si fa rinvio alla pianificazione urbanistica comunale, con la precisazione che questa deve prevedere la non idoneità per nuove zone edificabili di espansione.

Per quanto attiene al comma 4 - che fa rinvio, per gli impianti di smaltimento rifiuti e trattamento delle acque, ai corrispondenti commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 12 - viene sostituito con i commi 3 e 4 che ricalcano le analoghe norme per le aree classificate a pericolosità elevata, P3.

In conclusione, appare opportuno proporre l'articolo 13 con la seguente formulazione

Commi 1 – 2 – 3 – 4

1.	Nelle aree classificate a pericolosità media - P2 l'attuazione dello strumento urbanistico vigente alla data di entrata in vigore del Piano è subordinata, alla verifica, da parte dell'Amministrazione comunale, della compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano nonché con le norme di salvaguardia di cui al comma 3 del presente articolo.
1 bis.	Per le aree classificate a pericolosità media - P2 l'Amministrazione comunale nel modificare le previsioni degli strumenti urbanistici generali, deve prendere atto delle condizioni di pericolo riscontrate dal Piano e pertanto la nuova disciplina dell'uso del territorio deve prevedere la non idoneità per nuove zone edificabili di espansione o per la realizzazione di edifici pubblici o di pubblica utilità destinati ad accogliere persone che non costituiscano ampliamento, prosecuzione o completamento di strutture già esistenti.
4.	Nelle aree classificate a pericolosità media – P2, in ragione delle particolari condizioni di vulnerabilità, non può comunque essere consentita la realizzazione di: a) impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva CE 1999/34; b) impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane; c) nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs 17 agosto 1999, n. 334; d) nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell'allegato I del D.Lgs 17 agosto 1999, n. 334.
5	Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al comma precedente, esistenti alla data di entrata in vigore del Piano sino all'attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le procedure del presente Piano, la riduzione del grado di pericolosità.

Articolo 14 - Azioni ed interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità moderata – P1

L'articolo 14 delle norme di attuazione del Progetto di PAI adottato che disciplina le aree classificate a pericolosità moderata - P1 viene anch'esso rivisto per uniformarsi al contenuto dell'analogo articolo delle norme di attuazione del Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza. Le modifiche proposte sono comunque sicuramente non sostanziali.

Si propone pertanto di modificare l'articolo 14 secondo la seguente formulazione

- | | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Nelle aree classificate a pericolosità moderata – P1 spetta agli strumenti urbanistici comunali e provinciali ed ai piani di settore regionali prevedere e disciplinare, nel rispetto dei criteri e indicazioni generali del presente Piano, l'uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione di nuovi impianti e infrastrutture, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Articolo 15 - Redazione dei nuovi strumenti urbanistici o di varianti a quelli esistenti

Commi 3 – 4 – 5

Abrogati

Al fine di disciplinare la redazione dei nuovi strumenti urbanistici o di varianti a quelli esistenti in modo analogo agli altri Progetti di Piano stralcio adottati dall'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione e relativi a bacini idrografici contermini con quello in esame, si ritiene opportuno abrogare i commi 3,4 e 5i.

Al riguardo si osserva che, con le delibere n. 3637 del 13 dicembre 2002 e n. 1322 del 10 maggio 2006, la Giunta regionale ha già introdotto la “valutazione di compatibilità idraulica” per gli strumenti urbanistici generali o varianti generali o varianti che comportino una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico.

Secondo le citate delibere per gli strumenti di cui sopra dovrà essere redatta una specifica valutazione di compatibilità idraulica dalla quale si deve desumere, in relazione alle nuove previsioni urbanistiche, che non viene aggravato l'esistente livello di rischio idraulico, né viene pregiudicata la possibilità di riduzione, anche futura, di tale livello. Tale elaborato, inoltre, deve indicare le misure compensative introdotte nello strumento urbanistico ai fini del rispetto delle condizioni esposte. Nelle delibere citate vengono, poi, indicate le procedure per l'approvazione di detta valutazione di compatibilità idraulica da parte delle competenti strutture regionali.

In sostanza, quindi, le previsioni contenute nei commi abrogati sono già rispettate dalle indicazioni della DGR 3637/02 e della DGR 1322/2006 che normano su tutto il territorio regionale la valutazione di compatibilità idraulica.

Articolo 16 - Programmi di intervento

Comma 3

Per quanto attiene al comma 3 si ritiene di integrarlo prevedendo, in analogia con quanto previsto all'articolo 6, la possibilità per i Consorzi di Bonifica di segnalare interventi da inserire nell'elenco della Fase Programmatica del Piano.

Si propone pertanto di modificare il comma 3 la seguente formulazione

- | | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | I programmi di intervento sono predisposti tenendo conto: <ul style="list-style-type: none">▪ del grado di rischio dell'area interessata;▪ del beneficio conseguente all'attuazione dell'intervento;▪ di situazioni di urgenza e indifferibilità dell'opera;▪ delle segnalazioni delle Regioni Veneto e Friuli - Venezia Giulia, degli Enti Locali e dei Consorzi di Bonifica;▪ della possibilità di ricorrere a capitali privati;▪ del grado di affinamento progettuale dell'intervento. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|